

DETERMINAZIONE N.128 del 24 luglio 2018

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento dei fornitori strategici.

L' Amministratore Unico,

sui presupposti che

- l'Arechi Multiservice spa ha formulato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, promosso con ricorso ai sensi della L.F. ex art.161 VI co. depositato il 29/06/2018,;

considerato che

- il giorno 02/07/2018, il dott. Giorgio Jachia, relativamente al procedimento n.7/2018 ha emesso Decreto di fissazione del termine, allegato alla presente ;

- il giorno 09/07/2018, il dott. Giorgio Jachia, relativamente al procedimento n.7/2018 ha emesso Decreto di correzione errore materiale, allegato alla presente;

- il giorno 23/07/2018, il dott. Giorgio Jachia, relativamente al procedimento n.7/2018 ha emesso Decreto di autorizzazione al pagamento di creditori anteriori, allegato alla presente;


DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di provvedere a liquidare i creditori/fornitori strategici così come disposto nel decreto del 23/07/2018 emesso dal Presidente dott. Giorgio Jachia.

Si notifichi all'Ufficio di riferimento per la predisposizione degli atti consequenziali, ivi compresa la pubblicazione sul sito web della Arechi Multiservice S.p.A.

Salerno, 24 luglio 2018

L'Amministratore Unico
dott. Alfonso Tano



ARECHI

MULTISERVICE S.P.A.

Protocollo in Entrata

num: 3815

Data Protocollo:24/07/2018 11.27.58

PROCEDURA N 7 ANNO 2018



**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE**

IL COLLEGIO

Dottor Giorgio Jachia

Presidente Est.

Dottor Salvatore Russo

Giudice

Dottor Roberto Ricciardi

Giudice

PRONUNCIA IL SEGUENTE:

**DECRETO
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI CREDITORI
ANTERIORI
(ARTT. 161, C. 6, E 182 QUINQUIES, C. 5, L.F.)**

nel procedimento n.7 /2018 promosso con ricorso ex art.161 VI co.
depositato da:

ARECHI MULTISERVICE S.P.A. ,
c.f. 03704200652
assistito dall'avv.NOSCHESE GIOVANNI

RICORRENTE

Premesso

- che il ricorrente ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta, del piano e della documentazione, ex art.161 co. 6 L.Fall.;
- che il ricorso è stato ritualmente comunicato al P.M. e al Registro delle Imprese;
- che con decreto il Tribunale, ritenuta la ritualità della domanda, la propria competenza territoriale (ex art.161 co. 1 L.Fall.), la sufficienza della documentazione allegata (ex art.161 co. 6 L.Fall.), la ricorrenza dei presupposti soggettivi (ex art.1 co. 2 L.Fall.) e oggettivi (ex art.160 ult.co. L.Fall.), il difetto della condizione impeditiva ex art.161 co. 9 L.Fall., ha concesso per il deposito della proposta, del piano e della documentazione termine ex art.161, co. 6 L.Fall.;



- che il termine non è ancora scaduto;
- che il ricorrente ha ora formulato istanza di autorizzazione per il pagamento di crediti anteriori all'ammissione alla procedura a norma dell'art. 182 quinquies, c. 5, l.f.;
- che la società ricorrente ha dichiarato che intende presentare un concordato preventivo ovvero un accordo di ristrutturazione dei debiti il cui piano prevedrà la continuità aziendale;

rammentato che ai sensi dell'art. 182 quinquies c. 5 Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.;

considerato che dalla norma richiamata si rileva che il Tribunale può autorizzare l'amministratore a pagare, in pendenza del termine per predisporre proposta e piano, crediti anteriori, soltanto se sussistono tre condizioni:

- a) che deve trattarsi di concordato con riserva presentato in vista di predisporre un concordato in continuità;
- b) che deve trattarsi di creditori anteriori strategici, ossia di creditori che forniscono prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori;
- c) che queste due caratteristiche risultino dall'attestazione di un professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lett.d);

ritenuto, alla luce delle sommarie informazioni fin qui acquisite dal Tribunale e dal Commissario Giudiziale, che sussistano i tre menzionati presupposti con riferimento ai crediti anteriori che il debitore chiede di pagare immediatamente;

considerato infatti che il professionista attestatore nella relazione allegata alla domanda della società

DICHIARA che dalle verifiche allo stato svolte e sulla base della documentazione finora analizzata e peraltro ancora non integralmente



formalizzata, che i crediti anteriori, di cui si chiede il pagamento, sono realmente strategici e che le prestazioni – soprattutto quelle future – sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

precisa inoltre che risulterebbe antieconomico ricorrere ad altri fornitori e che il loro pagamento risulta, nel contempo, funzionale ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori – al fine di evitare la compromissione della redditività dell'impresa.

considerato che il Commissario Giudiziale osserva che

sulla base delle informazioni di cui si dispone (tipologia e rilevanza dell'attività svolta, numero di dipendenti, compagine sociale, ecc.) appare indubitabile che la prosecuzione dell'attività aziendale sia la miglior soluzione per la definizione dello stato di crisi ed il miglior soddisfacimento dei creditori sociali;

ritenuto quindi che la società abbia provato

- a) che si tratti di concordato con riserva presentato in vista di predisporre un concordato in continuità;
- b) che si tratti di creditori anteriori strategici, ossia di creditori che forniscono prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori;

PQM

- (1). **prende atto dell'impegno del ricorrente a richiedere ulteriore autorizzazione per pagare le mensilità pregresse dei dipendenti con le prime successive risorse disponibili ricevibili solo in costanza di prosecuzione dei pagamenti (DURC) e dei lavori (creditori strategici);**
- (2). **Precisa che gli emolumenti dei dipendenti la cui data di erogazione ordinaria sia successiva all'ammissione alla procedura (anche se inerenti il mese di lavoro precedente) sono pagamenti ordinari non necessitanti di autorizzazione;**
- (3). **autorizza il pagamento di fornitori strategici per complessive € 23.087,18, come da elenco sottostante:**
 - LEASE PLAN € 6.318,16
 - MAGGIORE AVIS BUDGET 20.05.2018 € 7.676,40
 - MECAR SPA € 4.350,00
 - ENEL 12.06.2018 € 1.444,45



- TELECOM 09.05.2018 € 1.288,24
- VODAFONE € 640,43
- SELE BITUMI SRL (asfalto) € 1.369,50

(4). autorizza il pagamento di contributi previdenziali per complessive € 162.772,48

- Rateizzazione mese giugno 2018 20.176,00
- Rateizzazione mese luglio 2018 20.176,00
- DM10 Marzo 70.486,00
- Inail 11.934,48
- I° rata della nuova rateizzazione contributi non versati mese di aprile/maggio/giugno 40.000,00

SI COMUNICHI AL P.M., AL RICORRENTE ED AL C.G.

IN SALERNO IL GIORNO 23/07/2018

**IL PRESIDENTE ESTENSORE
GIORGIO JACHIA**

